Formazione continua in medicina: programma per il triennio 2008-2010

Data 23 agosto 2007
Categoria professione

Riordino del sistema di formazione continua in medicina (ECM).

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina"

Con l'accordo citato, sancito in data 1° agosto 2007 e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma reso disponibile sul sito del Ministero della salute, viene stabilito:

- per il triennio 2008-2010 ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi secondo la seguente ripartizione:

50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno); dei 150 crediti formativi del triennio, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione (dall'anno 2004 fino all'anno 2007)

- le misure legate agli incentivi e/o alle sanzioni che interverranno in ordine all'acquisizione dei crediti formativi saranno adottate e rese note a seguito di un confronto con i soggetti interessati (parti sociali, organizzazioni di categoria, ecc.)

- per l'anno 2007 è confermato il debito formativo per gli operatori sanitari fissato in n. 30 (trenta) crediti formativi

- il vigente programma sperimentale di educazione continua è prorogato fino e non oltre il 31 dicembre 2007.

Fonte: Ministero della Salute

testo dell'accordo

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 19/11/2026 alle ore 22:18 | Pagina 1 di 1